



**Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della  
Ricerca** UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA  
CAMPANIA **ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE**  
**“P. Giannone – E. De Amicis”**  
C.so Giannone, n°98 – Caserta



Circolare n. 80  
Del 06.02.2022

Alle famiglie degli alunni  
Al personale docente e ATA  
Al referente COVID di Istituto  
Al RLS  
Sito web

Oggetto: Aggiornamento procedure per la gestione dei casi di positività all'infezione da SARSCoV-2 in attuazione del D. L. n. 5 del 4 febbraio 2022

### **Il Dirigente Scolastico**

VISTA la Circolare del Ministero della Salute n.60136 del 30 dicembre 2021;  
VISTO il Decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1;  
VISTA la nota congiunta del Ministero della Salute e del Ministero dell'Istruzione n. 8 dell'8 gennaio 2022;  
VISTA la Nota del Ministero Istruzione n.14 del 10 gennaio 2022;  
VISTO il Decreto Legge n.4 del 27/01/2022;  
VISTA la Circolare del Ministero della Salute n.9498 del 04 febbraio 2022;  
VISTO il DECRETO-LEGGE 4 febbraio 2022 , n. 5: “ *Misure urgenti in materia di certificazioni verdi COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività nell'ambito del sistema educativo, scolastico e formativo*”.

### **COMUNICA**

Le nuove modalità di gestione dei casi di positività all'infezione da SARS-CoV-2 in ambito scolastico (art. 6, del decreto-legge 4 febbraio 2022, n. 5).

#### **1. SCUOLA DELL'INFANZIA**

- A. **fino a quattro casi di positività accertati** tra i bambini e gli alunni presenti nella sezione o gruppo classe, l'attività educativa e didattica prosegue per tutti in presenza con l'**utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli educatori fino al decimo giorno** successivo alla data dell'ultimo contatto con l'ultimo soggetto confermato positivo al COVID-19.
- B. In tali casi, è obbligatorio effettuare un test antigenico rapido o molecolare, anche in centri privati a ciò abilitati, o un test antigenico autosomministrato per la rilevazione dell'antigene SARS-CoV-2 **alla prima comparsa dei sintomi** e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto.

- C. In caso di utilizzo del test antigenico autosomministrato l'esito negativo è attestato tramite autocertificazione;
- D. **con cinque o più casi di positività accertati** nella stessa sezione o gruppo classe, si applica alla medesima sezione o al medesimo gruppo classe una **sospensione delle relative attività per una durata di cinque giorni**;

## 2. SCUOLA PRIMARIA

- A. **Fino a quattro casi di positività accertati** tra gli alunni presenti in classe, **l'attività didattica prosegue per tutti in presenza con l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli alunni che abbiano superato i sei anni di età fino al decimo giorno** successivo alla data dell'ultimo contatto con l'ultimo soggetto confermato positivo al COVID-19.
- B. In tali casi è obbligatorio effettuare un test antigenico rapido o molecolare anche in centri privati a ciò abilitati, o un test antigenico autosomministrato per la rilevazione dell'antigene SARS-CoV-2 **alla prima comparsa dei sintomi** e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto.
- C. In caso di utilizzo del test antigenico autosomministrato l'esito negativo è attestato tramite autocertificazione.
- D. **Con cinque o più casi di positività accertati** tra gli alunni presenti in classe, proseguono le attività in presenza i vaccinati, i guariti da meno di 120 giorni o dopo il ciclo vaccinale primario, i vaccinati con dose di richiamo e gli esenti dalla vaccinazione. Alunni di età superiore a 6 anni e docenti utilizzano le mascherine FFP2 fino al decimo giorno successivo alla conoscenza dell'ultimo caso di positività.  
Per la permanenza in aula è sufficiente la certificazione verde che sarà controllata da personale autorizzato e formato tramite App mobile.  
Per gli altri alunni è prevista la didattica digitale integrata per cinque giorni.

## 3. SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

- A. **Con un caso di positività accertato** tra gli alunni presenti in classe, l'attività didattica prosegue per tutti in presenza, con l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli alunni fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con il soggetto confermato positivo al COVID-19.
- B. **Con due o più casi di positività** nella stessa classe i vaccinati e i guariti da meno di 120 giorni o dopo il ciclo vaccinale primario, i vaccinati con dose di richiamo e gli esenti dalla vaccinazione proseguono l'attività in presenza con l'utilizzo di mascherine FFP2.  
Per la permanenza in aula è sufficiente la certificazione verde, controllata tramite App mobile.  
Per gli altri studenti è prevista la didattica digitale integrata per cinque giorni.

- 4. Nella scuola dell'infanzia con 5 o più casi di positività, nella scuola primaria con 5 o più casi di positività, nella scuola secondaria di primo grado con 2 o più casi di positività, ai bambini e agli

alunni della sezione, gruppo classe o classe si applica il **regime sanitario di autosorveglianza** di cui all'articolo 1, comma 7-bis, del decreto-legge n. 33 del 2020:

*("7-bis. La misura della quarantena precauzionale di cui al comma 7 non si applica a coloro che, nei 120 giorni dal completamento del ciclo vaccinale primario o dalla guarigione o successivamente alla somministrazione della dose di richiamo, hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al COVID-19. Ai soggetti di cui al primo periodo è fatto obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al COVID-19, e di effettuare un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell'antigene Sars-Cov-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto. La disposizione di cui al presente comma si applica anche alle persone sottoposte alla misura della quarantena precauzionale alla data di entrata in vigore del presente decreto."), con esclusione dell'obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie fino a sei anni di età.*

5. Agli alunni per i quali non sia applicabile il regime sanitario di autosorveglianza si applica la **quarantena precauzionale della durata di cinque giorni**, la cui cessazione consegue all'**esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare** per la rilevazione dell'antigene SARS-CoV-2 e con l'**obbligo di indossare per i successivi cinque giorni i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2**, se di età superiore a sei anni.
6. La **riammissione in classe** dei soggetti in regime di quarantena è subordinata alla sola **dimostrazione di avere effettuato un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo**, anche in centri privati a ciò abilitati.
7. Resta fermo, in ogni caso, il **divieto di accedere o permanere nei locali scolastici** con sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5°.
8. La **sospensione delle attività scolastiche in presenza** avviene se l'accertamento del quinto caso di positività si verifica entro cinque giorni dall'accertamento del caso precedente. Per le scuole primarie e secondarie di primo e di secondo grado e per il sistema di istruzione e formazione professionale, si ricorre alla didattica digitale integrata se l'accertamento rispettivamente del quinto e del secondo caso di positività si verifica entro cinque giorni dall'accertamento del caso precedente.
9. Ai fini del calcolo dei casi confermati positivi al COVID-19 **non è considerato** il personale educativo e scolastico.
10. L'articolo 4 del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1, e il comma 1 dell'articolo 30 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, sono abrogati.

## **DISPOSIZIONI** *(salvo la sopravvenienza di ulteriori e diverse indicazioni delle autorità competenti)*

Come da art.6 del decreto in oggetto, le misure già disposte ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1, e del comma 1 dell'articolo 30 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4 sono ridefinite in funzione di quanto disposto. **Gli alunni delle classi/sezioni per le quali era stata notificata precedente disposizione di attivazione della dad per due o più casi di positività (ma inferiori a 5), pertanto, sono riammessi in presenza a far data dal 07.02.2022 a seguito di tampone antigenico o molecolare con esito negativo e con obbligo di mascherine ffp2 per alunni e docenti della scuola primaria e secondaria di primo grado per 10 giorni a partire dall'ultimo caso accertato. Nella scuola dell'infanzia i docenti e gli altri operatori rispetteranno il regime di auto sorveglianza indossando la mascherina FFP2.**

Nelle more dell'adeguamento della piattaforma all'allineamento della validità dei green pass alle disposizioni su indicate, la **verifica dei requisiti idonei alla didattica in presenza** sarà effettuata attraverso l'invio della documentazione necessaria all'indirizzo della scuola [ceic8bc00q@istruzione.it](mailto:ceic8bc00q@istruzione.it) e a quello dei coordinatori di classe [nome.cognome@icgiannonedeamicisce.edu.it](mailto:nome.cognome@icgiannonedeamicisce.edu.it).

I coordinatori, poi, inseriranno detta documentazione in una cartella creata ad hoc nella sezione MATERIALE DIDATTICO presente nel registro elettronico, condivisa solo con tutti i docenti del consiglio di classe.

Per la sola giornata di lunedì 07.02.2022, laddove ci siano difficoltà da parte delle famiglie nell'immediata attuazione delle nuove disposizioni, gli scolari delle suddette classi saranno, comunque, ancora eccezionalmente autorizzati alla dad.

Tabella di sintesi:

Grado di scuola	Alunni 1 positivo	Alunni 2 positivi	Alunni da 1 a 4 positivi	Alunni Da 5 o + positivi	Docenti e ATA
Infanzia			<p><b>Continua attività in presenza</b></p> <p>In caso di comparsa di sintomi tampone (antigenico, molecol. o autosomministrato con autocertificazione) da ripetersi al 5 giorno</p>	<p><b>Sospensione delle attività per 5 giorni</b></p>	<p><b>Dal primo positivo autosorveglianza con obbligo FFP2 per 10 gg.</b></p>
Primaria			<p><b>Continua attività in presenza</b></p> <p>Dal primo positivo obbligo FFP2 fino al decimo giorno dall'ultimo accertamento di positività</p> <p>In caso di comparsa di sintomi tampone (antigenico, molecol. o autosomministrato con autocertificazione) da ripetersi al 5 giorno</p>	<p><b>Continua attività in presenza con obbligo FFP2 per:</b></p> <p>alunni con ciclo vaccinale primario o guariti da meno di 120 gg. o guariti dopo ciclo vaccinale o con booster</p> <p>Per gli altri: <b>DDI per 5 gg.</b></p>	
Secondaria di Primo Gr.	<p><b>Obbligo FFP2 fino al decimo giorno dall'ultimo accertamento di positività</b></p>	<p><b>Continua attività in presenza con obbligo FFP2 per:</b></p> <p>alunni con ciclo vaccinale primario o guariti da meno di 120 gg. o guariti dopo ciclo vaccinale o con booster</p> <p>Per gli altri: <b>DDI per 5 gg.</b></p>			

Il Dirigente Scolastico  
Dott.ssa Maria Bianco  
Firma autografa omessa ai sensi  
dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993

